

REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE SItI TRIVENETO

Approvato all'unanimità dall'assemblea dei Soci tenutasi a Padova il 20/9/2012

Capo I

NORME GENERALI

Art.1 – La Sezione Triveneto è un Organo periferico della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) che riunisce i soci che abbiano residenza, domicilio o interessi lavorativi prevalenti nel Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano) per perseguire scopi e funzioni previsti dal vigente Statuto della SItI.

Art.2 – L'attività della Sezione Triveneto è regolata dal vigente Statuto della S.It.I. ed in particolare dagli articoli del Capo IV.

Art.3 – I soci delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano deliberano il presente Regolamento congiunto per la gestione unitaria delle attività sociali in base all'articolo 25, Il comma del vigente Statuto della S.It.I., fermo restando che per ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà essere eletto un rappresentante al Consiglio delle Sezioni Regionali.

Capo II

ORGANISMI DELLA SEZIONE REGIONALE

Art.4 – Sono Organi della Sezione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Essi vengono nominati secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli 29, 30 e 31 del vigente Statuto della S.It.I.

Art.5 - L'Assemblea della Sezione viene convocata in seduta ordinaria ogni anno e in occasione del rinnovo degli Organi collegiali; viene inoltre convocata in seduta straordinaria per adempiere ai compiti previsti dallo Statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe.

Art.6 – Il Presidente della Sezione, scelto fra i soci per l'alto profilo scientifico e professionale, viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci. Qualora dopo la prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta si procederà a una seconda votazione alla quale parteciperanno i due soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

Art.7 – Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Presidente eletto per il biennio successivo che assume la carica di Vicepresidente e da ulteriori eventuali Vicepresidenti aggiuntivi (che potranno anche essere in sovrannumero rispetto al Consiglio Direttivo) che rappresentano le singole Regioni o Province autonome al Consiglio delle Sezioni Regionali, eletti dai soci delle rispettive Regioni o Province autonome, e da sette componenti eletti dall'Assemblea. Al fine di salvaguardare le rappresentatività delle diverse componenti e categorie, il Consiglio direttivo uscente fissa le modalità di votazione ed eventuali quote riservate per diverse categorie (universitari, operatori, componenti delle consulte).

Art.8 – I membri del Consiglio Direttivo che hanno ricoperto per due mandati consecutivi l'incarico non sono rieleggibili. La norma non si applica per il Presidente designato.

Art.9 - Le candidature al Consiglio Direttivo devono pervenire alla Segreteria di sezione dal giorno successivo alla convocazione dell'assemblea elettiva, fino al giorno prima dell'inizio dell'Assemblea regionale. Il Consiglio direttivo uscente può proporre proprie candidature.

Art.10 - La votazione avviene a scrutinio segreto. Vengono eletti, per ciascuna categoria, i soci che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di iscrizione alla Siti secondo i dati della Segreteria nazionale. La votazione può avvenire per acclamazione, qualora il numero di candidati sia pari al numero di posti disponibili.

Art.11 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo fax, lettera o E-mail, almeno 5 giorni liberi prima del suo svolgimento. Esso è deliberante quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti. E' possibile la partecipazione per via telefonica o telematica. A tal fine vengono detratti gli assenti giustificati. Alle riunioni del Consiglio direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i soci della Sezione nominati in Organi nazionali della Siti (delegati del collegio degli operatori e degli universitari), e per le problematiche specifiche i coordinatori dei gruppi di lavoro della Sezione.

Art.12 - In caso di dimissioni di un socio eletto nel Consiglio direttivo regionale o nazionale subentra quello successivo in graduatoria. In mancanza verrà sostituito per votazione dell'Assemblea.

Art.13 – Dopo l'insediamento del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica nomina un Segretario tra i soci della Sezione.

Capo III

GRUPPI DI STUDIO E PATROCINI PER LE MANIFESTAZIONI

Art.14 - Il Consiglio direttivo può istituire Gruppi di studio o di lavoro per l'approfondimento di tematiche di carattere igienistico a valenza regionale/interregionale

Art.15 - Ai Gruppi di studio possono partecipare tutti i soci interessati al problema. Al momento dell'istituzione del Gruppo di studio il Consiglio direttivo designa un coordinatore che informerà regolarmente Presidente e Consiglio direttivo sull'attività svolta.

Art.16 - Il patrocinio della Sezione viene normalmente accordato dal Presidente, sentito il Vicepresidente. Il conferimento viene ratificato dal Consiglio direttivo.

Capo IV

ADEMPIENZE AMMINISTRATIVE

Art.17 - La gestione amministrativa avviene secondo le disposizioni della Giunta Esecutiva e del Segretario Generale al quale dovranno essere inviati i verbali delle singole sedute dei Consigli e i rendiconti contabili. La Giunta dovrà anche approvare tutti gli atti (convenzioni, prestazioni professionali, premi e borse di studio, ecc.) che prevedano la firma del legale rappresentante della Siti (Presidente pro-tempore).

Art.18 - La quota di iscrizione per singolo socio ordinario é stabilita dall'Assemblea nazionale. Per specializzandi, dottorandi di ricerca, componenti delle professioni sanitarie ed altro personale non strutturato equiparato la quota è ridotta del 33%, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art.19 - La quota può essere versata alla Sezione in contanti, con assegno o con carta di credito, secondo le modalità comunicate ai soci dal Segretario. La tenuta degli archivi dovrà avvenire in ottemperanza alla L 675/96 e s.m.i. al consenso rilasciato dai soci al momento dell'iscrizione.

Art.20 – Lo schema di bilancio viene redatto dal Segretario controfirmato dal Presidente entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato al Segretario Generale della Siti. Alla prima Assemblea regionale ne viene data comunicazione e diffusione.

Art.21 - Viene istituito nel bilancio della Sezione un apposito capitolo da destinare alle spese di cui all'art. 17 dello Statuto, ossia la partecipazione di soci della Sezione a manifestazioni o riunioni nell'interesse della Siti. Tali spese di norma non potranno superare il 50% delle somme ricavate dalle quote di iscrizione, al netto dei versamenti alla sede nazionale. I rimborsi ,nella misura non superiore al 50% della disponibilità finanziarie , vengono disposti dal Presidente sulla base delle richieste dei singoli soci e possono riguardare:

- Partecipazione del Presidente al Consiglio delle Sezioni Regionali
- Partecipazione alle riunioni del Comitato scientifico
- Partecipazione ai Gruppi di lavoro
- Partecipazione ad altre riunioni di alto interesse per la Sezione
- Missioni disposti dal Presidente

Capo V

NORME TRANSITORIE

Art.22 – In prima applicazione l'Assemblea dei Soci della Sezione verrà convocata entro il 1 ottobre 2012 e, dopo aver approvato il presente Regolamento che entrerà immediatamente in vigore, provvederà in base alle norme previste dai precedenti articoli all'elezione del Presidente per il biennio ottobre 2012-ottobre 2014, del Presidente eletto per il biennio successivo che assumerà la carica di Vicepresidente e dei sette membri del Consiglio Direttivo per il biennio ottobre 2012-ottobre 2014.